SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 agosto 2003

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 135

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003.

03A09004

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 giugno 2003, n. **217.**

Regolamento concernente la definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2001-2003, ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 242, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento;

Visto l'articolo 242, comma 2, del citato testo unico il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1;

Considerato che le norme sopra richiamate, si applicano a comuni, province e comunità montane;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del citato testo unico, gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulle compatibilità finanziarie;

Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I., e l'U.N.C.E.M.;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Visto il parere reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 aprile 2003;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione dei parametri obiettivi per le province

1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001/2003 ai fini dell'accertamento per le province della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:

a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;

b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti superiori al 15 per cento delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali;

c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 37 per cento delle spese di cui al titolo I;

d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;

e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;

f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 45 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;

g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti.

Art. 2.

Definizione dei parametri obiettivi per i comuni

1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001-2003 ai fini dell'accertamento per i comuni della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:

a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;

b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti superiori al 21 per cento delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi all'imposta comunale sugli immobili ed ai trasferimenti erariali;

c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I;

d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;

e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;

f) volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera *b)*, inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2.999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti;

g) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2.999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;

h) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.

Art. 3.

Definizione dei parametri obiettivi per le comunità montane

1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001-2003 ai fini dell'accertamento per le comunità montane della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:

a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;

b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 37 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I e II delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali;

c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 39 per cento delle spese di cui al titolo I;

d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;

e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;

f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 57 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;

g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore all'8 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II.

Art. 4.

Modalità per la compilazione della tabella dei parametri

1. Ai fini della compilazione delle tabelle allegate al presente decreto, che contengono i parametri definiti negli articoli 1, 2 e 3, i comuni, le province e le comunità montane utilizzano i dati del relativo rendiconto approvato.

2. Ai fini della definizione del valore dei parametri, per entrate si intende il valore relativo agli accertamenti definitivi della gestione di competenza e per spese il valore relativo agli impegni definitivi della gestione di competenza.

3. La tabella, del formato di cm 21 × 29,7, deve essere redatta in ogni sua parte, senza aggiunte od omissioni, mediante macchina da scrivere o mezzo equivalente. La tabella è sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 giugno 2003

p. *Il Ministro:* D'Alì

Visto, *il Guardasigilli:* Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 189

ALLEGATO A

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2001-2003

CODICE ENTE
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PROVINCIA DI

Approvazione rendiconto dell'esercizio .....
delibera n° .... del ....

Si | No | 50005

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;	50010	Si	No
2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi ai trasferimenti erariali, superiori al 15 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti:	50020	Si	No
3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 37 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa;	50030	Si	No
4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;	50040	Si	No
5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;	50050	Si	No
6) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destianzione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 45 per cento;	50070	Si	No
7) Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.	50080	Si	No

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

LUOGO |_|_|_| DATA

Bollo dell'ente

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig. ....)

ALLEGATO B

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2001-2003

CODICE ENTE

COMUNE DI

PROVINCIA DI

Approvazione rendiconto dell'esercizio .....
delibera n° .... del .... Si No 50005

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;	50010	Si	No
2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all'I.C.I. ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti;	50020	Si	No
3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa;	50030	Si	No
4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;	50040	Si	No
5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;	50050	Si	No
6) Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III, inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, inferiore al 32 per i comuni con oltre 250000 abitanti;	50060	Si	No
7) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, superiore al 44 per i comuni con oltre 250000 abitanti;	50070	Si	No
8) Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.	50080	Si	No

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

LUOGO DATA

Bollo dell'ente

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig. ....)

ALLEGATO C

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITÀ MONTANE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2001-2003

CODICE ENTE

COMUNITA' MONTANA DI

PROVINCIA DI

Approvazione rendiconto dell'esercizio ..... Si No 50005
delibera n° .... del ....

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;	50010	Si	No
2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi ai trasferimenti erariali, superiori al 37 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I e II delle entrate correnti;	50020	Si	No
3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 39 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa;	50030	Si	No
4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;	50040	Si	No
5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;	50050	Si	No
6) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 57 per cento;	50060	Si	No
7) Volume complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore all'8 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II;	50070	Si	No

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

LUOGO DATA

Bollo dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig. ....)

NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo degli articoli 242 e 243, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 242 *(Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli)*. — 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un cacolo di normalità dei dati di rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1.

3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.».

«Art. 243 *(Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti)*. — 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'art. 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 194 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

«Art. 194 *(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)*. — 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'àmbito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si veda la nota all'art. 1.

03G0242

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 2003.

Indizione e modalità di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Il Gioco delle meraviglie».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Il Gioco delle meraviglie» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2000, n. 268, convertito nella legge 23 novembre 2000, n. 354;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 15 giugno 2003 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Il Gioco delle meraviglie».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.320.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce dodici tra le più belle piazze d'Italia ed altrettanti particolari relativi a dette piazze. Nella parte superiore del biglietto è stampato il prezzo di vendita del biglietto medesimo, la denominazione della lotteria, l'indicazione della piazza o del particolare riprodotto. L'area di gioco, ricoperta di vernice asportabile, è costituita da cinque rettangoli contraddistinti dalla scritta «premio». Sul lato sinistro del biglietto sono presenti due rettangoli, ricoperti da speciale vernice; quello con la scritta «Attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione, quello contrassegnato dalla scritta «non grattare», contiene invece i codici di validazione per i rivenditori, al di sotto di detti rettangoli è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti.

Nella parte posteriore del biglietto è riportato sinteticamente il regolamento del gioco, le categorie dei premi e le modalità per ottenerne il pagamento.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 1,50.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si devono grattare i cinque rettangoli che costituiscono l'area di gioco. Se in una di queste aree si trovano due simboli uguali (due simboli uguali tra i seguenti dodici: pretoria, arco, leone, david, cupola, maggiore, pergamo, lunetta, 4 fiumi, chiostro, visconti, arca) si vince un premio dell'importo indicato.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5 nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad € 26.368.000,00 suddivisa nelle seguenti categorie di premi:

categoria A	n. 4	premi di	€	250.000,00
categoria B	n. 4	premi di	€	25.000,00
categoria C	n. 140	premi di	€	5.000,00
categoria D	n. 1048	premi di	€	1.000,00
categoria E	n. 168.000	premi di	€	50,00
categoria F	n. 336.000	premi di	€	5,00
categoria G	n. 1.008.000	premi di	€	3,00
categoria H	n. 5.208.000	premi di	€	2,00

Art. 6.

Il pagamento dei premi di categoria A, B, C e D va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente previo accertamento di autenticità dello stesso.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda, in carta semplice, contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

I biglietti vincenti i premi di categoria E, F, G e H devono riportare integro anche il rettangolo con la scritta «Non grattare» che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che dovrà essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della vincita ed al conseguente pagamento del premio.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I venditori dei biglietti sono comunque tenuti al pagamento dei premi di categoria E, F, G e H anche dopo il predetto termine, ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 giugno 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte del conti il 10 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 96

03A09348

DECRETO 13 giugno 2003.

Indizione e modalità di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Animali portafortuna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Animali portafortuna» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2000, n. 268, convertito nella legge 23 novembre 2000, n. 354;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 10 luglio 2003 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Animali portafortuna».

Art. 2.

Vengono messi in vendita 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce cinque diversi soggetti ognuno dei quali reca stampata la vignetta di un animale (gatto, mucca, corvo, canarino e pesce), la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto. L'area di gioco, ricoperta di vernice asportabile, è costituita dal corpo della mucca, del corvo, del pesce, del canarino e dalla testa del gatto. Nella parte inferiore del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; sono inoltre presenti due rettangoli, ricoperti da speciale vernice; quello con la scritta «non grattare qui», destinato al codice di validazione, quello contrassegnato dalla scritta «non grattare», contiene invece i codici di validazione per i rivenditori.

Nella parte posteriore del biglietto è riportato sinteticamente il regolamento del gioco, le categorie dei premi e le modalità per ottenerne il pagamento.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 1,50.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco (la mucca o il corvo o il canarino o il pesce o la testa del gatto) posta nella parte centrale del biglietto. Se si trovano tre simboli uguali (tre «gatto» o tre «canarino» o tre «corvo» o tre «pesce» o tre «mucca») si vince un premio dell'importo indicato.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5, nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad € 26.312.000,00 suddivisa nelle seguenti categorie di premi:

categoria A	n. 4	premi di	€	250.000,00
categoria B	n. 4	premi di	€	25.000,00
categoria C	n. 148	premi di	€	5.000,00
categoria D	n. 1272	premi di	€	1.000,00
categoria E	n. 160.000	premi di	€	50,00
categoria F	n. 320.000	premi di	€	5,00
categoria G	n. 1.120.000	premi di	€	3,00
categoria H	n. 5.120.000	premi di	€	2,00

Art. 6.

Il pagamento dei premi di categoria A, B, C e D va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente previo accertamento di autenticità dello stesso.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda, in carta semplice, contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

I biglietti vincenti i premi di categoria E, F, G e H devono riportare integro anche il rettangolo con la scritta «Non grattare» che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che dovrà essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della vincita ed al conseguente pagamento del premio.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale

decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I venditori dei biglietti sono comunque tenuti al pagamento dei premi di categoria E, F, G e H anche dopo il predetto termine, ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 giugno 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato. alla Corte dei conti il 10 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 99

03A09349

DECRETO 18 giugno 2003.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale della Regata Storica di Venezia, del cinquecentenario della Disfida di Barletta e della Torta dei Fieschi di Lavagna 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale in data 24 dicembre 2002 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2003;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria della Regata storica di Venezia, del cinquecentenario della Disfida di Barletta e della Torta dei Fieschi di Lavagna - manifestazione 2003, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in € 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale della Regata Storica di Venezia, del cinquecentenario della Disfida di Barletta e della Torta dei Fieschi di Lavagna, con inizio il 20 giugno 2003, avrà termine il 7 settembre 2003.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 10 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E F G I L M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di un milione di euro.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di mercoledì 3 settembre 2003.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi entro le ore 15 di venerdì 5 settembre 2003.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato, il giorno 7 settembre 2003 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 7 settembre 2003 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti con la Regata Storica di Venezia, con il cinquecentenario della Disfida di Barletta e con la Torta dei Fieschi di Lavagna, iniziando dal biglietto abbinato alla Regata Storica di Venezia, al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al cinquecentenario della Disfida di Barletta e il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla Torta dei Fieschi di Lavagna.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche saltato una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Carmela Maresca, direttore, o dalla sig.ra Marina Oppedisano, collaboratore capo, entrambe nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 giugno 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte del conti il 10 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 98

03A09347

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 luglio 2003.

Ammissione alla rimborsabilità della specialità medicinale «Plavix» - clopidogrel autorizzata con procedura centralizzata europea a seguito dell'estensione delle indicazioni terapeutiche: «prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti affetti da sindrome coronaria acuta, senza l'innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto miocardio senza onde Q) in associazione con ASA».

Titolare A.I.C.: Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC (Parigi).
Decreto UAC/C/ n. 244/2003

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista, la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto UAC/C n. 71 del 26 luglio 1999 con il quale la specialità medicinale «Plavix» clopidogrel è stata classificata in classe «C»;

Vista la decisione della Commissione europea del 9 settembre 2002 recante l'aggiunta di una indicazione terapeutica «prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti affetti da sindrome coronaria acuta, senza l'innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto miocardio senza onde Q) in associazione con ASA»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità limitatamente alla nuova indicazione;

Visto l'accordo sottoscritto dalla ditta;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 10 luglio 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta dell'11/12 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale PLAVIX clopidogrel è classificata come segue:

28 compresse rivestite con film da 75 mg in blister - n. 034128013/E (in base 10), 10KJ4F (in base 32);

classe «A» limitatamente all'indicazione «prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti affetti da sindrome coronaria acuta, senza l'innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto miocardio senza onde Q in associazione con ASA»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 39,48 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 65,15 euro,

sconto del 5% alle strutture pubbliche.

Con possibilità di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche previa prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Piano terapeutico di 6 mesi rinnovabile fino ad un massimo di 12 mesi.

Il prezzo così fissato è valido per 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 luglio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 266

03A09309

DECRETO 18 luglio 2003.

Ammissione alla rimborsabilità della specialità medicinale «Iscover» - clopidogrel autorizzata con procedura centralizzata europea a seguito dell'estensione delle indicazioni terapeutiche: «prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti affetti da sindrome coronaria acuta, senza il sovraslivellamento del tratto ST (angina instabile, IMA non Q) in combinazione con ASA».

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG (UK).

Decreto UAC/C/ n. 245/2003

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista, la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto UAC/C n. 70 del 26 luglio 1999 con il quale la specialità medicinale «Iscover» clopidogrel è stata classificata in classe «C»;

Vista la decisione della Commissione europea del 9 settembre 2002 recante l'aggiunta di una indicazione terapeutica «prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti affetti da sindrome coronaria acuta, senza l'innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto miocardio senza onde Q) in associazione con ASA»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità limitatamente alla nuova indicazione;

Visto l'accordo sottoscritto dalla ditta;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 10 luglio 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta dell'11/12 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ISCOVER clopidogrel è classificata come segue:

28 compresse rivestite con film da 75 mg in blister - n. 034116018/E (in base 10), 10K4FL (in base 32);

classe «A» limitatamente all'indicazione «prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti affetti da sindrome coronaria acuta, senza l'innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto miocardio senza onde Q) in associazione con ASA»;

prezzo ex factrory (IVA esclusa) 39,48 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 65,15 euro,

sconto del 5% alle strutture pubbliche.

Con possibilità di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche previa prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Piano terapeutico di 6 mesi rinnovabile fino ad un massimo di 12 mesi.

Il prezzo così fissato è valido per 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 luglio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 267

03A09310

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1º agosto 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/1999 del 12 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V lettera H punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI lettera F punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Vista la nota della giunta regionale agricoltura della regione Lombardia, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Vista la nota della direzione politiche agroalimentari della giunta regionale della regione Veneto, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lombardia provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

«Pinot B», «Chardonnay», «Pinot N», «Pinot G», «Riesling Italico», «Trebbiano di Soave B» e «Moscato».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio, compresi la concentrazione parziale e l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 1° agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A09319

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 luglio 2003.

Definizione per l'anno accademico 2003/2004 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33 dell'Università degli studi di Genova.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la nota in data 2 luglio 2003 con la quale l'Università degli studi di Genova chiede la programmazione del corso di laurea in scienze motorie sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal senato accademico nella seduta del 26 maggio 2003;

Visto che il suindicato corso risulta attivato nell'anno accademico 2001/2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33 dell'Università degli studi di Genova è determinato in ottanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

03A09128

DECRETO 23 luglio 2003.

Definizione per l'anno accademico 2003/2004 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in operatore informatico-giuridico, afferente alla classe 2, dell'Università degli studi di Bologna.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la nota in data 3 giugno 2003 con la quale l'Università degli studi di Bologna propone la programmazione degli accessi al corso di laurea in operatore informatico-giuridico, afferente alla classe 2, sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal senato accademico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2003 con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del predetto corso di laurea;

Decreta:

1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in operatore informatico-giuridico, afferente alla classe 2, dell'Università degli studi di Bologna è determinato in quaranta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

03A09129

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Aggiornamento, ai sensi dell'art. 61, comma 5, della legge n. 289/2002, dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego (titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185). (Delibera n. 27/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi volti a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che, in attuazione della legge delega sopraindicata, detta disposizioni in materia di incentivi all'autoimprenditorialità (titolo I) e all'autoimpiego (titolo II) definendone, fra l'altro, finalità, ambito territoriale di applicazione, tipologia e demanda a questo Comitato il compito di stabilire criteri e indirizzi per il finanziamento dei relativi progetti, affidando a Sviluppo Italia S.p.a. il compito di provvedere, nel quadro di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle attività di selezione dei progetti, erogazione delle agevolazioni, assistenza tecnica;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'art. 61, comma 5, demanda a questo comitato il compito di stabilire i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative la cui provvista finanziaria confluisce nel Fondo unico per le aree sottoutilizzate istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fra cui le misure previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa al Governo italiano in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente gli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 relativi alle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, 3, *c)* del trattato;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio europeo del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale;

Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato finalità regionali (G.U.C.E. n. C 74/1998);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28/2000);

Vista la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003 (G.U.C.E. n. C 68/2003), con la quale vengono approvate le misure in favore delle iniziative

del settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui al titolo I del decreto legislativo n. 185/2000;

Visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10/2001), recante la disciplina degli aiuti di Stato di minore entità (c.d. «*de minimis*»);

Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10/2001), recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Visto il regolamento (CE) n. 2004/2002 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 334/2002), recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 28 maggio 2001, n. 295, che disciplina le modalità di attuazione delle risorse di cui al predetto titolo II;

Vista la propria delibera 14 febbraio 2002, n. 5 (G.U. 117/2002), con la quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la concessione degli incentivi a favore delle misure dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego;

Ritenuto opportuno ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle misure di autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo n. 185/2000 sopra richiamato;

Su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 61, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamata in premessa e fermo restando quanto previsto ai punti da 1 a 4 della propria delibera n. 5/2002, i criteri e le modalità che Sviluppo Italia S.p.a. è chiamata a seguire per l'attuazione degli interventi previsti dal titolo II del citato decreto legislativo n. 185/2000, sono i seguenti:

1. relativamente alla misura dell'autoimpiego nella forma del franchising, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 185/2000:

a) le domande per il franchising assumono priorità e ad esse viene riservata una quota tendenziale pari al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al titolo II del decreto legislativo n. 185/2000;

b) i benefici finanziari per la gestione sono concedibili anche su base pluriennale;

c) le attrezzature e i macchinari oggetto di agevolazione possono essere anche usati, purché non siano oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità;

d) a proprio insindacabile giudizio e salva la richiesta di garanzie anche personali, Sviluppo Italia può effettuare l'erogazione a saldo dei contributi a fronte della presentazione anche di fatture non quietanze, la cui prova di pagamento dovrà essere fornita nei trenta giorni successivi alla predetta erogazione;

2. alla misura dell'autoimpiego nella forma della microimpresa viene riservata quota tendenziale pari al 10 per cento delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al titolo II;

3. alla misura dell'autoimpiego nella forma del lavoro autonomo è riservata una quota tendenziale del 70 per cento delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al titolo II;

4. l'anticipazione per la misura dell'autoimpiego nella forma del lavoro autonomo può essere erogata in misura non superiore al 40 per cento dei contributi concessi in conto investimenti;

5. le domande relative alla misura dell'autoimpiego nelle diverse forme di cui al titolo II del citato decreto legislativo n. 185/2000 sono protocollate da Sviluppo Italia separatamente;

6. le risorse riservate alla misura dell'autoimpiego nelle forme del lavoro autonomo e della microimpresa sono tendenzialmente destinate, per l'85 per cento, al finanziamento delle iniziative proposte nelle regioni del Mezzogiorno (incluse le regioni Abruzzo e Molise) e, per il 15 per cento, al finanziamento di quelle proposte nelle regioni e nelle province autonome del Centro Nord;

7. può essere data priorità da Sviluppo Italia alle domande relative alle iniziative da realizzare nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenze, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, a seguito di calamità naturali verificatesi dal 1° gennaio 2002.

8. le modalità relative alla misura dell'autoimpiego di cui al titolo II del citato decreto legislativo n. 185/2000, nelle diverse forme sopra richiamate, saranno presentate secondo lo schema e le modalità stabiliti da Sviluppo Italia e comunicati a questo comitato;

9. le disposizioni di cui alla presente delibera, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 8, si applicano anche alle domande presentate anteriormente alla sua entrata in vigore e non ancora istruite.

Roma, 25 luglio 2003

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del C.I.P.E.
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 255

03A09318

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 9 giugno 2003.

Approvazione definitiva della proposta di vincolo su complesso sanatoriale sito in comune di Borno ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II - capo I (Obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2002). (Deliberazione n. VII/13255).

LA GIUNTA REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II sulla protezione delle bellezze naturali, e in particolare gli articoli 139, 140, 141;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939 ora ricompresa nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la commissione provinciale di Brescia per la tutela delle bellezze naturali con verbale n. 1 del 31 ottobre 2001, ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco, relativo alla provincia di Brescia di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Borno ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue:

procedendo in senso antiorario, a partire dall'incrocio tra la strada provinciale 51 e il tracciato stradale che delimita il confine ovest dell'abitato di Cirese, seguendo quest'ultimo tracciato, verso monte, proseguendo in linea retta, sino ad incontrare la curva di livello dei 1140 metri s.l.m, per continuare lungo la stessa in direzione ovest sino ad incontrare lo stradello comunale in zona Valle Cala quindi a scendere sul tracciato dello stesso sino ad incontrare la strada provinciale 51, il cui tracciato costituisce il limite sud del perimetro sino ad incontrare il punto di partenza;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione in data 16 dicembre 2001 del suddetto verbale n. 1 del 31 ottobre 2001 all'albo pretorio, a cura del comune di Borno;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico poiché caratterizzata da una particolare morfologia del terreno e dalla presenza di ampie radure contornate da vegetazione di alto fusto. In questo contesto si inserisce il villaggio sanatoriale la cui realizzazione, dal punto di vista dell'ubicazione e della tipologia dei fabbricati, sembra concretizzare un modello teorico codificato dalla manualistica dell'epoca. Il complesso presenta un notevole interesse anche sotto il profilo architettonico in quanto, pur essendo stato edificato in un intervallo di tempo relativamente breve, testimonia il passaggio tra due stili: l'uno recuperato dalla tradizione in voga a fine '800, esemplificato dal tipico chalet in pietra e legno che caratterizza l'insieme degli edifici costituiti da padiglione femminile, lavanderia-deposito e solarium; l'altro legato alla sperimentazione novecentesca di nuove idee, attraverso l'utilizzo del cemento armato, di cui il padiglione maschile e quello infantile rappresentano esempi significativi;

Gli elementi sopra illustrati attribuiscono al luogo un significativo pregio paesistico, con la presenza di quadri naturali e antropici percepibili anche da notevole distanza, da punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla commissione provinciale per le bellezze naturali «rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2002;

Dato atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinaro al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di inserire nell'elenco relativo alla provincia di Brescia di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I e per il conseguente, assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Borno così delimitata:

procedendo in senso antiorario, a partire dall'incrocio tra la strada provinciale 51 e il tracciato stradale che delimita il confine ovest dell'abitato di Cirese, seguendo quest'ultimo tracciato, verso monte, proseguendo in linea retta, sino ad incontrare la curva di livello dei 1140 metri s.l.m., per continuare lungo la stessa in direzione ovest sino ad incontrate lo stradello comunale in zona Valle Cala quindi a scendere sul tracciato dello stesso sino ad incontrare la strada provinciale 51, il cui tracciato costituisce il limite Sud del perimetro sino ad incontrare il punto di partenza.

2. Di considerare la planimetria riportante l'individuazione cartografica dell'area assoggettata a tutela paesistico-ambientale quale parte integrante della presente deliberazione.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

4. Di inviare al sindaco del comune di Borno copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale per un periodo di tre mesi. Il comune stesso dovrà tenere a disposizione presso i propri uffici copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per libera visione al pubblico, come previsto dal comma 2 dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I.

Milano, 9 giugno 2003

Il segretario: SALA

ALLEGATO

03A09149

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, firmato a Riga il 20 febbraio 1998.

Il giorno 30 aprile 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e del contatti militari, firmato a Riga il 20 febbraio 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 15 gennaio 2003, n. 11, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28/L del 4 febbraio 2003.

In conformità all'art. 9, l'accordo è entrato in vigore il giorno 30 aprile 2003.

03A09041

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto dirigenziale del 22 luglio 2003:

Abbruscato Salvatore, notaio residente nel comune di Licata, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Canicattì, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Sio Vincenzo Maria, notaio residente nel comune di Capua, distretto notarile Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Offida, distretto notarile Ascoli Piceno, con l'anzidetta condizione;

Romano Elisabetta Filomena, notaio residente nel comune di Trezzano sul Naviglio, distretto notarile Milano, è trasferito nel comune di Turi, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Simonetti Paolo, notaio residente nel comune di Melzo, distretto notarile Milano, è trasferito nel comune di Cerignola, distretto notarile Foggia, con l'anzidetta condizione;

Detti Bruno, notaio residente nel comune di Pitigliano, distretto notarile Grosseto, è trasferito nel comune di Orbetello, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Presbitero Ugo, notaio residente nel comune di Ivrea, è trasferito nel comune di Cuorgnè, distretto notarile di Ivrea, con l'anzidetta condizione;

Bottici Barbara, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Massarosa, distretto notarile di Lucca, con l'anzidetta condizione;

Neroni Antonella, notaio residente nel comune di Tolentino, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Recanati, stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Melegari Giovanna, notaio residente nel comune di Noceto, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Parma, con l'anzidetta condizione;

Faedda Laura, notaio residente nel comune di Ittiri, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari, con l'anzidetta condizione;

Cirota Vincenzo, notaio residente nel comune di San Giorgio di Nogaro, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Cervignano del Friuli, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Andreani Federico, notaio residente nel comune di Nuoro, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Omegna, distretto notarile di Verbania, con l'anzidetta condizione;

Mendola Salvatore, notaio residente nel comune di Domodossola, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Verbania, con l'anzidetta condizione.

03A09040

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Arzachena

Con decreto congiunto n. 1284-*bis* del 9 gennaio 2003, è stato disposto il passaggio dello immobile demaniale denominato «Ex stazione semaforica adiacente al faro di Capo Ferro», in Arzachena (Sassari), comune censuario di Sassari, di superficie complessiva pari a ha 03.73.26, individuato dalle seguenti coordinate catastali:

aree di enti urbani e promiscui:

partita 1, foglio 5, mappale A, superf. 00.18.35;

partita 1, foglio 5, mappale 7, superf. 00.00.72;

demanio pubblico dello Stato, ramo Marina: partita 1172, foglio 5, mappale 12, superf. 03.40.00,

dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo Marina, ai beni patrimoniali dello Stato.

03A09043

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.7139-XV.J(2845) del 9 luglio 2003, i manufatti esplosivi denominati: «Omega 100 turchese»; «Omega 100 viola»; «Omega 100 verde»; «Omega 100 tremolante giallo»; «Omega 100 tremolante bianco»; «Omega 100 pioggia oro»; «Omega 100 pioggia argento»; «Omega 100 bianco»; «Omega 100 pioggia oro scoppiettante»; «Omega 100 arancione»; «Omega 100 blu»; «Omega 100 giallo», sono riconosciuti, su istanza del sig. La Rosa Lorenzo, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7233-XV.J(2852) del 9 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granata A 5 calibro 90 Giuseppe Chiarappa», è nconosciuto, su istanza del sig. Chiarappa Giuseppe, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7138-XV.J(2844) del 9 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granata C 9 colpi e ripresa Giuseppe Chiarappa», è riconosciuto, su istanza del sig. Chiarappa Giuseppe, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7137-XV.J(2843) del 9 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granata tre intrecci Giuseppe Chiarappa», e riconosciuto, su istanza del sig. Chiarappa

Giuseppe, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7136-XV.J(2842) del 9 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Colpo C 80 Giuseppe Chiarappa», è riconosciuto, su istanza del sig. Chiarappa Giuseppe, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n. 557/B.7134-XV.J(2840) del 9 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granata a farfalla C 100 Giuseppe Chiarappa», è riconosciuto, su istanza del sig. Chiarappa Giuseppe, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.15661-XV.J(2687) del 9 luglio 2003, i manufatti esplosivi denominati: «Martarello sfera 4» (d.o.: M.A. Dilsplay shell 4); «Martarello sfera 4» B (d.o.: M.A. Display shell 4 B); «Martarello sfera 4» C (d.o.: M.A. Display shell 4 C); «Martarello sfera 4» D (d.o.: M.A. Display shell 4 D); «Martarello sfera 4» E (d.o.: M.A. Display shell 4 E); «Martarello sfera 4» F (d.o.: M.A. Display shell 4 F); «Martarello sfera 4» G (d.o.: M.A. Display shell 4 G); «Martarello sfera 4» H (d.o.: M.A. Display shell 4 H); «Martarello sfera 4» I (d.o.: M.A. Display shell 4 I), su istanza del sig. Martarello Ermes, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.4291-XV.J(3593) del 9 luglio 2003, i manufatti esplosivi denominati «P0667-03 (d.f.: UB 667-03)» e «P0673-03 (d.f.: UB 0673-03)», sono riconosciuti, su istanza della U. Borgonovo S.r.l., con sede in Inzago (Milano), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

03A09137

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vioxx»

Estratto provvedimento UPC/II/1404 del 23 giugno 2003

Specialità medicinale: VIOXX.

Confezioni:

12,5 mg 5 compresse in blister - A.I.C. n. 034558015/M;

12,5 mg 7 compresse in blister - A.I.C. n. 034558027/M;

12,5 mg 10 compresse in blister - A.I.C. n. 034558039/M;

12,5 mg 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034558041/M;

12,5 mg 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034558054/M;

12,5 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034558066/M;

12,5 mg 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034558078/M;

12,5 mg 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034558080/M;

12,5 mg 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034558092/M;

12,5 mg 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034558104/M;

12,5 mg 84 compresse in blister - A.I.C. n. 034558116/M;

12,5 mg 90 compresse in blister - A.I.C. n. 034558128/M;

12,5 mg 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034558130/M;

25 mg 5 compresse in blister - A.I.C. n. 034558142/M;

25 mg 7 compresse in blister - A.I.C. n. 034558155/M;

25 mg 10 compresse in blister - A.I.C. n. 034558167/M;

25 mg 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034558179/M;

25 mg 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034558181/M;

25 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034558193/M;

25 mg 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034558205/M;

25 mg 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034558217/M;

25 mg 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034558229/M;

25 mg 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034558231/M;

25 mg 84 compresse in blister - A.I.C. n. 034558243/M;

25 mg 90 compresse in blister - A.I.C. n. 034558256/M;

25 mg 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034558268/M;

12,5 mg 50 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034558270/M;

12,5 mg 500 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034558282/M;

25 mg 50 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034558294/M;

25 mg 500 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034558306/M;

Sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml - A.I.C. n. 034558318/M;

Sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml - A.I.C. n. 034558320/M;

Sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml - A.I.C. n. 034558332/M;

Sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml - A.I.C. n. 034558344/M;

12,5 mg 20 compresse in blister - A.I.C. n. 034558357/M;

25 mg 20 compresse in blister - A.I.C. n. 034558369/M.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0323/001-004/W023.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati in seguito al rapporto periodico di sicurezza.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09338

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolcoxx»

Estratto provvedimento UPC/II/1405 del 23 giugno 2003

Specialità medicinale: DOLCOXX.

Confezioni:

5 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495011/M;

6 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495023/M;

7 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495035/M;

10 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495074/M;

14 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495050/M;

15 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495062/M;

20 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495074/M;

30 compresse in blister PVC opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495086/M;

50 compresse in blister PVC opaco / al (monodose) da 25 mg - A.I.C. n. 035495098/M;

500 compresse in blister PVC opaco/al (monodose) da 25 mg - A.I.C. n. 035495100/M;

100 compresse in flacone HPDE da 25 mg - A.I.C. n. 035495112/M;

5 compresse in blister PVC oopaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495124/M;

6 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495136/M;

7 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495148/M;

10 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495151/M;

14 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495163/M;

15 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495175/M;

20 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495187/M;

30 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495199/M;

50 compresse in blister PVC opaco/al (monodose) da 50 mg - A.I.C. n. 035495201/M;

500 compresse in blister PVC opaco/al (monodose) da 50 mg - A.I.C. n. 035495213/M;

100 compresse in flacone HDPE da 50 mg - A.I.C. n. 035495225/M;

2 compresse in blister PVC opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495237/M.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0477/001-002/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati in seguito al rapporto periodico di sicurezza.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09337

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artrid»

Estratto provvedimento UPC/II/1410 del 23 giugno 2003

Specialità medicinale: ARTRID.

Confezioni:

100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623013/M;

100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623025/M;

100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623037/M;

100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623049/M;

100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623052/M;

100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623064/M;

100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623076/M;

100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623088/M;

100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623090/M;

100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623102/M;

100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623114/M;

100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623126/M;

100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623138/M;

100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623140/M;

100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623153/M;

100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623165/M;

100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623177/M;

100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623189/M;

100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623191/M;

100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623203/M;

100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623215/M;

100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623227/M;

100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623239/M;

100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623241/M;

100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623254/M;

100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623266/M;

100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623278/M;

100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623280/M;

100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. 034623292/M;

100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623304/M;

100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623316/M;

100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623328/M;

100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623330/M;

100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623342/M;

100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623355/M;

100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623367/M;

100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623379/M;

100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623381/M;

100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623393/M;

100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623405/M;

100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623417/M;

100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623429/M;

200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623431/M;

200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623443/M;

200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623456/M;

200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623468/M;

200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623470/M;

200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623482/M;

200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623494/M;

200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623506/M;

200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623518/M;

200 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623520/M;

200 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623532/M;

200 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623544/M;

200 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623557/M;

200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio / PVC trasparente / Aclar - A.I.C. n. 034623569/M;

200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623571/M;

200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623583/M;

200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623595/M;

200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623607/M;

200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623619/M;

200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623621/M;

200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623633/M;

200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623645/M;

200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623658/M;

200 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623660/M;

200 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623672/M;

200 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623684/M;

200 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623696/M;

200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio / PVC opaco / Aclar - A.I.C. n. 034623708/M;

200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623710/M;

200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623722/M;

200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623734/M;

200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623746/M;

200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623759/M;

200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623761/M;

200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623773/M;

200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623785/M;

200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623797/M;

200 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623809/M;

200 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623811/M;

200 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623823/M;

200 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623835/M;

200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio / PVC - A.I.C. n. 034623847/M

Titolare A.I.C.: Sefarma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0201/001-002/W011.

Tipo di modifica: modifica stampanti.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati in seguito al rapporto periodico di sicurezza.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09339

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Feloday»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 402 del 14 luglio 2003

Specialità medicinale: FELODAY.

Confezioni:

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 027376019;

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse - A.I.C. n. 027376021.

Società: Astrazeneca S.p.a. - via F. Sforza - Palazzo Volta - 20080 Basiglio (Milano).

Oggetto del provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Feloday», «5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 027376019; «Feloday», «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse - A.I.C. n. 027376021; prodotti anteriormente al 9 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 586 del 9 dicembre 2002 di cambio di titolarità intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dall'8 luglio 2003.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09336

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triamvirgi»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 416 del 21 luglio 2003

Specialità medicinale: TRIAMVIRGI.

Confezione: «40 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconcini da 1 ml - A.I.C. n. 034262016.

Società: Fisiopharma S.r.l. Nucleo Industriale - 84020 Palomonte (Salerno).

Oggetto del provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della confezione della specialità medicinale Triamvirgi «40 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconcini da 1 ml - A.I.C. n. 034262016, prodotti anteriormente al 9 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 584 del 9 dicembre 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dall'8 luglio 2003,

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09334

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetagripiffa»

Estratto provvedimento n. 158 del 1º luglio 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: «TETAGRIPIFFA» emulsione iniettabile nelle confezioni una siringa da 1 ml; dieci siringhe da 1 ml - A.I.C. n. 100019.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione fabbricazione limitatamente alla fase di riempimento in siringhe e relativo confezionamento primario.

È autorizzato, per il prodotto medicinale per uso veterinario in oggetto, limitatamente alla fase di riempimento in siringhe e relativo confezionamento primario, il sito di produzione Federa - Bruxelles - Belgio.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09346

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rubrocillina Forte Veterinaria».

Estratto provvedimento n. 166 del 21 luglio 2003

Adeguamento al regolamento 2377/90/CEE e successive modificazioni.

Specialità medicinale ad uso veterinario: RUBROCILLINA FORTE VETERINARIA - numero A.I.C. 100071.

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Confezioni: flacone da 40 ml (012); flacone da 100 ml (024).

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., via Nettunense Km 20,3 - 04011 Aprilia (Latina).

Negli stampati delle confezioni Rubrocillina Forte Veterinaria - A.I.C. n. 100071, alla voce «specie di destinazione», vengono riportate le seguenti specie animali: cani, gatti.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno essere ritirate, in quanto la somministrazione alle specie bovini, suini, equini, ovini, conigli non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09344

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oxigel 10»

Estratto provvedimento n. 167 del 21 luglio 2003

Adeguamento al regolamento 2377/90/CEE e successive modificazioni.

Specialità medicinale ad uso veterinario: OXIGEL 10 - numero A.I.C. 102097.

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Confezioni: flacone da 100 ml (021); flacone da 250 ml (033).

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., via Nettunense Km 20,3 - 04011 Aprilia (Latina).

Negli stampati delle confezioni Oxigel 10 - A.I.C. n. 102097, alla voce «specie di destinazione», vengono riportate le seguenti specie animali: equini, cani, gatti.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno essere ritirate, in quanto la somministrazione alle specie bovini, suini, ovini, conigli, volatili non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09345

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oxigel 5»

Estratto provvedimento n. 168 del 21 luglio 2003

Adeguamento al regolamento 2377/90/CEE e successive modificazioni.

Specialità medicinale ad uso veterinario: OXIGEL 5 - numero A.I.C. 102097.

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Confezioni: flacone da 100 ml (019); flacone da 250 ml (045).

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., via Nettunense Km 20,3 - 04011 Aprilia (Latina).

Negli stampati delle confezioni Oxigel 5 - A.I.C. n. 102097, alla voce «specie di destinazione», vengono riportate le seguenti specie animali: equini, cani, gatti.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno essere ritirate, in quanto la somministrazione alle specie bovini, suini, ovini, conigli, volatili non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09341

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tucoprim»

Estratto provvedimento n. 174 del 30 luglio 2003

Premiscela medicamentosa: «TUCOPRIM» (sulfadiazina e trimetoprim) nelle confezioni sacco da 2 kg, sacco da 12 kg, sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103108.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Roberto Koch n. 1.2 - codice fiscale n. 03004600965.

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata la produzione della premiscela in oggetto anche presso l'officina farmaceutica di produzione Cod Beck Blenders - Divisione della Gallows Green Services Limited, Cod Beck Estate, Dal ton, thirsk, North Yorkshire, Y07 3HR, UK.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09343

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prilium»

Estratto provvedimento n. 175 del 31 luglio 2003

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0133/02/V01 del 4 luglio 2003.

Specialità medicinale per uso veterinario: «PRILIUM» 150 mg nella confezione astuccio con flacone 0,880 g polvere + siringa graduata da 2 ml - A.I.C. n. 103576029.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A. - Magny Vernois - Lure Cedex (Francia) rappresentata in Italia dalla Azienda Terapeutica Italiana - A.T.I. S.r.l., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - via della Libertà n. 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: estensione periodo di validità dopo ricostituzione da 60 a 77 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09342

Conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venoruton»

Estratto decreto n. 336 del 23 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione in commercio del medicinale VENORUTON, rilasciata alla società Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in S.S. Varesina n. 233 Km 20,5 - Origgio (Varese), nelle confezioni:

«10» flacone gocce 20 ml - A.I.C. n. 017076011;

20 capsule 300 mg - A.I.C. n. 017076023;

2% gel 40 g - A.I.C. n. 017076035;

«500 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 017076062;

«1000 mg granulato» 30 bustine - A.I.C. n. 017076074;

«1000 mg granulato» 12 bustine (sospesa) - A.I.C. n. 017076086.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«100 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 017076011;

«300 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 017076023;

«2% gel» tubo 40 g - A.I.C. n. 017076035.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09335

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva n. 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 21 luglio 2003.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77.

Esaminata la domanda del 15 maggio 2002 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva n. 95/16/CE elencati C. V. E. S.r.l., con sede in L.go G.G. del Vodige, 2 - 00195 Roma:

allegato V: esame CE del tipo (modulo E);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dalla giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

03A09138

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «S. Salvatore», in Potenza

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa S. Salvatore, numero posizione 305/51331, con sede in Potenza (costituita con rogito notaio - Maggio Nicola in data 15 gennaio 1955, repertorio n. 6555) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. Cooperazione (Potenza) opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A09144

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento di portafoglio, a seguito di fusione, dell'impresa PFA Pension III, forsikringsaktieselskab all'impresa PFA Pension, forsikringsaktieselskab, ai sensi dell'art. 77, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza danese ha approvato il trasferimento di portafoglio, a seguito di fusione, dell'impresa PFA Pension III, forsikringsaktieselskab, con sede legale in Marina Park-Sundkrogsgade 4 - 2100 Copenhagen Ø - Denmark, abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, all'impresa PFA Pension, forsikringsaktieselskab, con sede legale in Marina Park-Sundkrogsgade 4 - 2100 Copenhagen Ø - Denmark.

Il trasferimento di portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti ivi inclusi i contratti stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

03A09042

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento istruttorio «Servizio universale: analisi ed applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto per l'anno 2002».

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 16 luglio 2003, rilevato che l'organismo incaricato della fornitura degli obblighi del servizio universale (Telecom Italia) ha dichiarato un costo netto per l'anno 2002, ha disposto l'avvio del procedimento istruttorio relativo all'analisi ed all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del servizio universale per il 2002 e per la valutazione dell'eventuale costo netto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e dal decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 marzo 1998 «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni».

L'Autorità, entro sette giorni dall'avvio del procedimento, provvederà a richiedere agli organismi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 marzo 1998 le informazioni e i dati necessari alla valutazione dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto di fornitura degli obblighi di servizio universale per l'anno 2002 nonché le informazioni e i dati di cui all'allegato *A* al succitato decreto, ai fini della eventuale ripartizione. Le informazioni e i dati dovranno essere comunicati entro i termini indicati dalla richiesta. La mancata comunicazione nei termini prescritti è punibile ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge del 31 luglio 1997, n. 249.

L'Autorità, qualora fosse determinata l'applicabilità del meccanismo di ripartizione, mette a disposizione del pubblico, entro il 15 dicembre 2003, le risultanze del controllo del calcolo del costo netto, di cui all'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, effettuato da un soggetto allo scopo incaricato. Le modalità di messa a disposizione sono pubblicate sul sito web e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le risultanze contengono:

gli elementi di costo e di ricavo che concorrono alla determinazione di ciascuna delle voci di costo netto prospettate dall'organismo incaricato di fornire il servizio universale, nonché la proposta dello stesso relativa alla quantificazione degli eventuali vantaggi di mercato;

i valori di costo netto e la quantificazione dei vantaggi di mercato determinati dal soggetto incaricato del controllo del calcolo costo netto;

le valutazioni del soggetto incaricato del controllo, riportate in un'articolata relazione, sui seguenti aspetti:

a) adeguatezza della metodologia di calcolo adottata dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale;

b) adeguatezza delle tecniche di calcolo e dei parametri applicati;

c) corretta applicazione della metodologia, delle tecniche di calcolo e dei parametri nell'esecuzione dei calcoli;

d) qualità delle informazioni e dei dati ai fini del calcolo del costo netto;

e) rispondenza dei valori contabili alle consistenze economiche;

f) modalità di quantificazione dei vantaggi di mercato;

g) conclusioni e correttivi adottati dal soggetto incaricato della verifica nell'attività di controllo del calcolo del costo netto nelle fasi di valutazione elencate ai punti *a), b), c), d) e), f)* precedenti.

Entro trenta giorni dalla messa a disposizione delle risultanze, gli organismi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 marzo 1998, potranno far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri nonché richiedere di essere convocati in audizione.

Il procedimento si conclude entro il 15 febbraio 2004. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata. La responsabilità del procedimento è affidata al dirigente responsabile dell'ufficio reti ed infrastrutture di telecomunicazioni del dipartimento regolamentazione, ing. Vincenzo Lobianco. La presente comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel bollettino e sito web dell'Autorità.

03A09103

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Proroga dello stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del Piave

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 23 in data 25 luglio 2003 è stato prorogato a tutto il 15 agosto 2003, ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche» lo stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del Piave.

Il documento sopraccitato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione autonoma Trentino-Alto Adige.

03A09131

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CCNL ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente del CNEL sottoscritto in data 14 febbraio 2001

In data 24 luglio 2003 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

L'ARAN: nella persona del dott. Antonio Guida per delega del presidente avv. Guido Fantoni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL/FP: Firmato	CGIL: Firmato
CISL/FPS: Firmato	CISL: Firmato
UIL/P.A.: Firmato	UIL: Firmato
UGL FEDEP: Firmato	UGL: Firmato

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente del CNEL sottoscritto in data 14 febbraio 2001.

ALLEGATO

CCNL AD INTEGRAZIONE DEL CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CNEL SOTTOSCRITTO IN DATA 14 FEBBRAIO 2001

Art. 1.

Integrazioni alla disciplina dell'indennità di amministrazione

1. L'indennità di amministrazione di cui all'art. 69 del CCNL del 14 febbraio 2001 ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Ad essa si applicano le discipline che prevedono riduzioni o sospensioni dello stipendio tabellare.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2000, l'indennità di amministrazione è considerata utile agli effetti dell'indennità di licenziamento, dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto.

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa alle definizioni di retribuzione

1. Ai fini del calcolo della retribuzione base mensile le parti confermano che la disciplina di cui all'art. 77, comma 2, lettera *a)* del CCNL del 14 febbraio 2001, ricomprende anche le posizioni di sviluppo economico denominate «super», di cui all'art. 53 dello stesso CCNL.

2. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 30 le corrispondenti retribuzioni di cui all'art. 77, comma 2, lettera *a)* del CCNL 14 febbraio 2001.

03A09126

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso:

ragione sociale: Del Vecchio Manlio;

sede: Roma;

marchio: 189.

03A09095

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

1. Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le seguenti ditte hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazioni n. 365 del 15 aprile 2003, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle ditte stesse dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione.

Marchi di identificazione per metalli preziosi annullati con determinazione dirigenziale n. 365/2003)

N. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
455 FI	Vestrini e Giusti Snc	Firenze	2	—
506 FI	Quirici Giuliano	Firenze	4	—
516 FI	Rossi Renato	Firenze	1	—
634 FI	Giancarlo Ciardetti	Firenze	4	3
649 FI	Snaidero Graziano	Firenze	11	1
704 FI	Nerdi Paolo	Firenze	1	—
933 FI	Forlai Luciano	Firenze	2	—
1484 FI	Biagini Franco Rino	Bagno a Ripoli	—	1
1494 FI	Guerra Marco	Scandicci	1	—
1508 FI	Argenteria La Torre S.r.l.	Figline Valdarno	14	—
1545 FI	Oro Grivna di Simone Vanni	Firenze	2	—

2. Si rende, inoltre, noto che le seguenti imprese hanno depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in loro dotazione:

N. marchio	Impresa	Sede	Numero punzoni smarriti
331 FI	Mazzini Giuliano S.n.c.	Scandicci	1
350 FI	F.C.A. S.r.l.	Scandicci	6
570 FI	Ponte Vecchio Gioielli S.r.l.	Scandicci	1
1081 FI	L'Oreria S.n.c.	Firenze	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

03A09136

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta Presello Francesco, Piazza Garibaldi 2 - Trieste, già assegnataria del marchio di identificazione 47TS, ha cessato in data 23 aprile 2003 la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, che ha provveduto alla loro deformazione.

03A09143

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501188/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 8 1 4 *

€ **0,77**